REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 11942/2012 proposto da:

B.G. (C.F.: (OMISSIS)) e M.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in sostituzione del precedente difensore ed in virtù di procura speciale rilasciata per scrittura privata autenticata nelle firme in data 28 gennaio 2014 per notar (OMISSIS) (rep. 46961), dall'Avv. (OMISSIS)ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, v. Valle della Muletta, n. 120;

- ricorrenti -

contro

BO.GI. (C.F.: (OMISSIS)) e C. M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in sostituzione del precedente difensore ed in virtù di procura speciale conferita - ai sensi del novellato art. 83 c.p.c. - a margine della memoria in atti del 22 ottobre 2013, dall'Avv. (OMISSIS)ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS)di San Lio, in Roma, via dei Gracchi, n. 187;

- controricorrenti -

e T.A.;

per la cassazione della sentenza n. 35 del 2012 della Corte di appello di Catania, depositata il 10 gennaio 2012 (notificata il 1 marzo 2012);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2, - nell'interesse dei ricorrenti;

sentito l'Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 25 febbraio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "Con citazione notificata il 19.08.1993 i sigg. B.F. e Bo.Gi. proponevano domanda di scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria nei confronti di B.G. e di T.A..

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1166/2005, non definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria con riguardo ai soli beni immobili e disattendeva la richiesta di dichiarazione di invalidità o comunque di rinnovazione della c.t.u., volta a definire il valore dei beni relitti dai defunti b.g. e B.F..

I sigg. B.G. e M.S. formulavano riserva d'appello, e, dopo la sentenza definitiva n. 1130/2009, che completava la divisione con riguardo ai beni mobili, proponevano appello davanti la Corte d'Appello di Catania.

Con sentenza n. 35/2012, depositata il 10 gennaio 2012 e non notificata, la Corte d'Appello di Catania respingeva tutti i motivi di appello.

Avverso tale decisione i sigg. B.G. e M.S. proponevano ricorso per cassazione, notificato il 2 maggio 2012 e depositato il 24 maggio 2012, deducendo due motivi.

Gli intimati Bo.Gi. e C.M. si costituivano con controricorso.

Ritiene il relatore che, nel caso di specie, sembrano sussistere i presupposti per il rigetto del ricorso, stante la manifesta infondatezza dei motivi formulati, in relazione all'art. 375 c.p.c., n. 5, avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c..

Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato il difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo allo stato di abbandono e conseguente totale svalorizzazione delle Aziende Contrada Arcimusa e Contrada San Cristoforo.

Hanno rimarcato, in particolare, l'ingiustizia della sentenza impugnata, in quanto non avrebbe rinnovato, per mera trascuratezza e negligenza, la c.t.u., volta alla definizione dell'esatto valore delle quote ereditarie in questione, con la conseguenza che tra due quote ereditarie, formalmente dello stesso valore, in realtà una delle due valeva molto meno.

Tale doglianza appare manifestamente infondata.

Infatti, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed adeguata, si è riportata alle c.t.u. esperite in primo grado, che avevano determinato per gli agrumeti due diversi valori per ettaro, applicando (senza l'allegazione di una idonea confutazione al riguardo) il valore di Euro 21.000 per Ha con riguardo alle piantagioni ritenute più scadenti (S. Cristoforo) e di Euro 24.000 per Ha con riferimento a quelle migliori e con varietà più pregiate (Arcimusa), non essendo, peraltro, stati offerti idonei riscontri per ritenere che, rispetto al momento del deposito delle relazioni peritali, le condizioni dei fondi si sarebbero dovute ritenere peggiorate (anzichè migliorate).

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.p.c., in ordine alla doglianza di nullità della c.t.u., per aver la Corte di Appello confermato il giudizio di inammissibilità della doglianza di nullità avanzata dagli stessi contro la c.t.u..

Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente infondata.

Non corrisponde al vero il fatto che la Corte territoriale abbia "supinamente" confermato il giudizio del primo giudice; infatti, la stessa Corte dopo aver riportato la motivazione del Tribunale di Siracusa, procedeva al riesame del comportamento delle parti, nelle udienze successive al deposito della cancelleria (con una piccola svista - omissione dell'udienza del 15 maggio 2003 - prontamente corretta dai ricorrenti).

Esaminando i verbali di causa, era emerso come, in realtà, non fosse stata mai stata avanzata un'eccezione di nullità in senso proprio della c.t.u., ma unicamente sollecitata la possibilità di modificazione dei progetti proposti dall'ausiliario del giudice, non producendo - come ha esattamente ritenuto la Corte etnea - alcuna conseguenza invalidante la mera circostanza del

deposito tardivo della relazione c.t.u., potendo essa incidere solo sulla determinazione, in senso ridotto, del compenso previsto dalla legge.

In definitiva, si riconferma che, nel caso di specie, sembrano sussistere i presupposti per il rigetto del ricorso, potendosi ravvisare la manifesta infondatezza di entrambi i motivi con esso formulati, in relazione all'ipotesi enucleata dall'art. 375 c.p.c., n. 5 (oltre che con riferimento al disposto dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1), donde la definibilità del ricorso stesso nelle forme del procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c.".

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, la memoria difensiva depositata - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2, - nell'interesse dei ricorrenti non apporta nuove argomentazioni sul piano giuridico che risultino idonee a confutare, in modo determinante, il contenuto della relazione stessa, non emerse nemmeno all'esito della discussione orale camerale:

riconfermato, in particolare, che, contrariamente a quanto assunto con la memoria difensiva depositata nell'interesse dei ricorrenti con riferimento al primo motivo, la Corte catanese, nella sentenza impugnata, ha sviluppato una motivazione essenzialmente sufficiente e logica circa il valore da attribuire alle aziende agricole di "contrada Arcimusa e contrada zona San Cristoforo", supportando il percorso argomentativo sia con il riferimento alle univoche valutazioni tecniche compiute dal consulente d'ufficio in relazione agli accertamenti dello stato di dette aziende al momento dell'effettuazione delle operazioni peritali (con conseguente apprezzamento delle migliorie giustificative dell'incremento del loro valore) sia con riguardo al difetto di allegazione di elementi contrari, da parte degli appellanti, utili a confutare la ricostruzione valutativa fatta dal c.t.u., con la conseguente legittimità del riferimento al prezzo medio di mercato dallo stesso ausiliario individuato ponendo riguardo alla riscontrate caratteristiche dei predetti fondi nell'anno 2003;

riconfermata, altresì, la manifesta infondatezza della seconda censura sollevata dai ricorrenti, poichè la Corte di appello - sulla base del riscontro effettuato in relazione alle emergenze degli atti di causa del giudizio di primo grado - ha legittimamente rilevato la tardività dell'eccezione di supposta nullità della relazione del c.t.u., dedotta dagli appellanti, sul presupposto che la stessa - come era necessario - non era stata formulata nella prima effettiva udienza celebratasi successivamente al deposito (ancorchè tardivo) della medesima relazione dell'ausiliario del giudice, conformandosi all'univoco orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 22843 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 1744 del 2013) secondo cui l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione (senza, peraltro, trascurare che - nella fattispecie - l'eccezione di tardività del deposito della relazione da parte del c.t.u. non aveva - come esattamente rilevato dalla Corte etnea - alcuna attitudine a produrne

l'invalidità, così come non l'avevano le contestazioni attinenti alla supposta indivisibilità o meno degli immobili e alla congruità della loro valutazione, investendo, invero, profili meramente tecnico-valutativi dell'accertamento peritale sottoposti al vaglio del giudice e legittimanti, in ipotesi, la possibile rinnovazione delle indagini peritali, evenienza della quale, oltretutto, la Corte territoriale, nell'ambito della sua discrezionalità, non ha ritenuto che ne sussistessero i presupposti);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti (in via solidale) al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

Non occorre, invece, adottare alcuna pronuncia sulle spese in ordine al rapporto processuale instauratosi tra i ricorrenti e l'intimato T.A., che non ha svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014